

 Luosi Pico ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE	Regolamento sull'uso dell'Intelligenza Artificiale	PAGINA 1/2
		Mod. INFDAT_AL
		VERSIONE 1 A.s. 2025/2026

Prot.....

Ai sensi del Regolamento UE 2024/1689

PARTE I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

- Intelligenza artificiale (IA o AI): un sistema di machine learning progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.
- Agente (agent): un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.
- Strumenti di Intelligenza Artificiale: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a e b del presente articolo.

Art. 2

Finalità, principi e ambito di applicazione del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, definisce e disciplina le procedure, le modalità, i criteri e i limiti per l'uso corretto degli strumenti di Intelligenza Artificiale (IA) e la promozione della loro diffusione, in conformità dei valori dell'Istituzione scolastica e nel rispetto del Regolamento d'Istituto e delle disposizioni per la tutela della privacy.

Istituto Statale di Istruzione Superiore Giuseppe Luosi

PARTE II

UTILIZZO DI STRUMENTI DI IA

Art. 3

Uso di strumenti di IA da parte dei docenti

- L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.
- L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
- La scelta di strumenti di IA deve essere coerente con le previsioni del PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.
- L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie salvo che non siano approvati secondo procedure condivise.

5. I docenti che intendono utilizzare gli strumenti di IA sono tenuti a partecipare a specifici corsi di formazione organizzati dall'Istituto o da enti accreditati. La formazione deve includere:

- competenze tecniche sull'utilizzo degli strumenti;
- aspetti etici e legali;
- metodologie didattiche per l'integrazione dell'IA.

6. I docenti che intendono utilizzare gli strumenti di IA sono tenuti a documentare nella programmazione didattica:

- gli strumenti didattici di IA che saranno impiegati;
- gli obiettivi didattici che saranno perseguiti;
- le metodologie didattiche ed i criteri valutativi che saranno utilizzati.

Art. 4

Uso di strumenti di IA per attività istituzionali

1. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.

2. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.

3. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

Istituto Statale di Istruzione Superiore

4. Procedure di verifica e controllo:

- tutti i documenti prodotti con IA devono essere sottoposti a revisione umana;
- i documenti devono includere una nota che indica l'uso dell'IA nella loro produzione;
- è istituita una procedura per la segnalazione di errori nei documenti generati con IA e le relative azioni correttive.

5. Gli strumenti di IA non possono essere utilizzati per:

 Luosi Pico ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE	Regolamento sull'uso dell'Intelligenza Artificiale	PAGINA 2/2
		Mod. INFDAT_AL
		VERSIONE 1 A.s. 2025/2026

- l'identificazione biometrica remota "in tempo reale" e "a posteriori" delle persone fisiche;
- la valutazione dell'accesso o dell'assegnazione di persone fisiche a questa Istituzione scolastica;
- la raccolta delle emozioni di una persona fisica.

Art. 5

Uso di strumenti di IA da parte degli studenti

1. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi e deve sempre avvenire sotto la supervisione del docente.

È responsabilità dei docenti garantire che gli studenti utilizzino solo gli strumenti di IA previsti nella programmazione didattica ed appropriati per la loro età.

2. Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.

3. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l'insegnante. Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.

4. Gli studenti non possono utilizzare gli strumenti di IA:

- senza il permesso del docente;
- per svolgere una verifica in classe;
- per svolgere un compito a casa senza un significativo apporto personale;
- senza citare l'uso degli strumenti di IA utilizzati.

5. È consentito l'uso degli strumenti di IA da parte degli studenti con bisogni educativi speciali prevedendolo nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) o nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).

6. L'uso degli strumenti dell'IA non autorizzato, comporta sanzioni disciplinari che saranno inserite nel Regolamento d'Istituto.

7. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

Art. 6

Protezione dei dati e sicurezza

1. L'accesso agli strumenti di IA deve avvenire tramite autenticazione utilizzando l'account istituzionale.

2. Non è consentito l'inserimento dei dati personali negli strumenti di IA;

3. È obbligatorio, nell'uso degli strumenti di IA:

- inserire esclusivamente i dati strettamente necessari;
- rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy;
- cancellare tutti i dati non necessari.

PARTE III

ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Art. 7

Modifiche al presente Regolamento

1. Eventuali modifiche del presente Regolamento devono essere introdotte mediante provvedimento adottato dal Consiglio d'Istituto.

2. Il presente Regolamento deve intendersi, in ogni caso, automaticamente integrato per effetto delle sopravvenute disposizioni normative nazionali ed europee.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della relativa approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, ed è reso pubblico sul sito della scuola

Il Dirigente Scolastico
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del Dlgs.39/93